

Risoluzione 10 febbraio 2010, Prot. 1057/DB1701 Regione Piemonte – Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale – Settore Programmazione del Settore terziario commerciale

Quesito su commercio area pubblica – effetti del mancato pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Con nota e-mail del 29 gennaio 2010 – ns. prot. n. 705/DB1701 del 1 febbraio 2010 – codesto Comune ha richiesto parere in merito agli effetti del mancato pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

A tale proposito si precisa che:

ai sensi della normativa commerciale vigente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, è subordinato al rilascio – da parte del comune sede di tale posto fisso – di autorizzazione di tipo “A” e di relativo provvedimento di concessione di posteggio.

Normalmente i due titoli vengono rilasciati dall'ufficio commercio del comune, anche se tale circostanza non è generalizzata, nel senso che si ha notizia di comuni nei quali – sulla base dei provvedimenti di organizzazione interna stabiliti dall'amministrazione comunale – la concessione di posteggio viene rilasciata da altro ufficio (Es. : ufficio tasse/tributi e simili).

Il mancato pagamento della TOSAP non comporta, a parere degli Uffici scriventi, la possibilità di revoca immediata della autorizzazione amministrativa commerciale di tipo “A” per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tuttavia in molti regolamenti comunali (quindi bisognerà verificare la situazione in concreto per quanto attiene al comune interessato al caso di specie) viene prevista la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione della concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della TOSAP.

Va da se che, con la concessione sospesa, l'operatore non potrà occupare il posteggio se l'assenza – a questo punto ingiustificata – supera i 4 mesi, potrà essere pronunciata declaratoria e conseguentemente di decadenza del posteggio e di revoca dell'autorizzazione amministrativa di tipo “A”.

Circa la competenza alla adozione di tali atti è appena il caso di precisare che la stessa va radicata in capo all'ufficio che li ha adottati, in relazione alla organizzazione interna del comune interessato.